



COMUNE DI CASTEGNERO

Provincia di Vicenza

ICI ANNO 2008

In questo Comune l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008 sarà applicata nelle seguenti misure,

ALIQUOTE:

- **4 PER MILLE** ABITAZIONE PRINCIPALE
- **6 PER MILLE** TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE AREE FABBRICABILI
- **7 PER MILLE** AREE FABBRICABILI.

DETRAZIONI:

La detrazione per l'abitazione principale è pari a €**103,29**=.

Si intende per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e detrazioni:

- a) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- e) abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta;
- f) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.

Ai fini del precedente comma si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie C2 - C6 e C7.

AREE FABBRICABILI

Con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 08/06/2007 il Comune di Castegnaro ha rideterminato i valori attribuibili alle aree edificabili presenti nel proprio territorio a partire dall'anno 2007 e successivi, tenendoli validi fino a quando non si renderà necessario provvedere alla loro rideterminazione a seguito di consistente variazione del valore di mercato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504.

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO:

Si considerano equiparate alle abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a figli o genitori, da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.

La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. Entro l'anno successivo alla presentazione dell'autocertificazione, nei termini stabiliti per la presentazione di dichiarazione annuale di variazione I.C.I., dovrà essere presentata la dichiarazione da cui risulti la nuova condizione dell'immobile. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

ESENZIONI:

Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo 504/1992, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs.504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione spetta solamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Sono esenti gli immobili delle famiglie con portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art.3 della L.104/92); cieco (L.382/70); sordomuto (L.381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100% (art.2 della L.118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° con invalidità del 100% (D.P.R. 915/78, L.474/58) condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti essere in possesso dell'accertamento di cui alle relative leggi, da presentare all'Ufficio Tributi. La predetta autocertificazione deve essere presentata entro i termini di dichiarazione dell'anno per il quale viene richiesta l'agevolazione e avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alle condizioni.

QUADRO DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI URBANIZZATE E DI COMPLETAMENTO

ZONA	DESCRIZIONE Riferimento D.M. 1404 del 02/04/1968	SOTTOZONA	IND. DI EDIF.	VALORE BASE A MQ. DI RIFERIMENTO PER Z.T.O	
				URBANIZZATE	DA URBANIZZARE
A	D.M. 02/04/1968			Nuovi interventi edificatori ammessi € 85,00	
B	D.M. 02/04/1968	B1 B2 B3	1,5 2 3	€ 85,00 € 107,00 € 129,00	
C	D.M. 02/04/1968	C2a C2PEEP C2/8	1.50 1,50 //	€ 107,00 € 107,00 € 110,00	€ 45,00 € 45,00 € 48,00
D	D.M. 02/04/1968	D1a D1b D5 D2	60% 50% 0,001 50%	€ 79,00 € 72,00 € 50,00 € 100,00	€ 36,00 € 58,00
F	D.M. 02/04/1968	F1a F1b F2	3 3 2,50	€ 29,00 € 14,00 € 14,00	€ 14,00 € 7,00 € 7,00

BASE IMPONIBILE

Le **rendite catastali** (relative ai fabbricati) vanno dapprima maggiorate del 5% (come previsto dalla Legge 662/96 - art.3 c.49).

La **base imponibile** per il calcolo dell'imposta per i **fabbricati** si determina applicando alle rendite catastali maggiorate i seguenti coefficienti moltiplicatori:

***100** per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria "A/10"), "B" e "C" (ad eccezione della categoria "C/1");

***50** per la categoria "A/10" e "D";

***34** per la categoria "C/1".

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate:

- **la prima rata** entro il **16 giugno** pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

- **la seconda rata** deve essere versata dal **1° al 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. In questo caso si dovrà calcolare l'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2008.

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché nel modulo di versamento siano indicati l'immobile e i contitolari. Resta comunque l'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui sopra da parte di tutti i contitolari.

Non è dovuta la presentazione della dichiarazione per variazioni verificatesi a seguito successione.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tramite l'agente della riscossione sul *c/c postale n.88717996* intestato ad *Equitalia Nomos S.p.a - Castegnaro-Vi-Ici*. Rimane facoltà del contribuente di avvalersi del versamento sul modello F24.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI PER L'ANNO 2007

Per effetto dell'art. 37 del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006 e del provvedimento del 18/12/2007 dell'Agenzia

del Territorio, cessa dal 01/01/2008, l'obbligo da parte del contribuente di presentare al Comune la dichiarazione ICI.

Va presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni, nel corso del 2007, che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Esempio: abitazione secondaria che diventa prima casa, o viceversa, terreno agricolo che diventa area edificabile, variazione del valore venale dell'area edificabile, per far valere diritti ad ottenere la riduzione dell'imposta (esempio fabbricati inagibili o inabitabili, fabbricati con i rurali), determinazione del valore sulla base delle scritture contabili. Si evidenzia infine che per la modulistica e le istruzioni è necessario attendere l'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del modello di dichiarazione.

NOVITA'-ULTERIORE DETRAZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto una ulteriore detrazione, in aggiunto a quella di € **103,29=**. Già applicata dal comune, **a favore delle abitazioni principali ma non di quelle "assimilate"** (es. uso gratuito). Questa nuova detrazione però non è pari ad un importo fisso ma si ricava calcolando l'1,33 per mille del valore imponibile dell'abitazione.

Come funziona la nuova detrazione:

- spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
- è concessa alle abitazioni comprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e alle relative pertinenze che possono essere di categoria C/2, C/6, e C/7;
- in caso di più comproprietari dell'immobile, va ripartita in parti uguali tra quelli che vi risiedono e non in proporzione alla quota di possesso;
- **spetta fino a un massimo di €200,00.**
- spetta ovviamente in base ai mesi di possesso in cui il contribuente ha mantenuto la residenza anagrafica.

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi - via Ponte, 64 nei giorni: *lunedì, martedì, venerdì 10.00-13.00, mercoledì 10-13/17-19, giovedì 8-10 - Tel.0444/738757 - fax 0444/730050 - email tributi@comune.castegnaro.vi.it*